

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 dicembre 2015.

Modifica del saggio di interesse legale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2014, n. 290, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,2 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2015

Il Ministro: PADOAN

15A09397

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2015.

Modifica del decreto 5 agosto 2014, relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi».

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 37-ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;

Visto il decreto dipartimentale 5 agosto 2014, n. 4615, e successive modifiche, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto dipartimentale 5 agosto 2014 che stabilisce al 30 novembre di ciascun anno il termine ultimo entro cui far pervenire le informazioni richieste dalla normativa comunitaria;

Vista la nota n. 748 del 26 novembre 2015, con la quale Agea chiede, per la campagna 2014-2015 la proroga al 15 dicembre 2015 del termine ultimo del 30 novembre citato;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di posticipare, limitatamente alla campagna 2014-2015, la trasmissione delle informazioni relative agli anticipi spesi ed a quelli non ancora utilizzati, al fine di non penalizzare i beneficiari delle misure del Piano nazionale di sostegno;

